

**UNIONE LODIGIANA GRIFONE**

**STATUTO**

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale di Casaletto Lodigiano 22.12.2015 n. 74

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale di Caselle Lurani 19.12.2015 n. 47

## **Sommario**

### **Titolo I – Elementi costitutivi**

- Articolo 1 – Principi fondamentali
- Articolo 2 – Finalità e funzioni
- Articolo 3 – Sede e stemma dell’Unione
- Articolo 4 – Durata e scioglimento dell’Unione
- Articolo 5 – Recesso

### **Titolo II – Ordinamento Strutturale**

- Articolo 6 – Organi dell’Unione
- Articolo 7 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Articolo 8 – Il Consiglio
- Articolo 9 – Competenze del Consiglio
- Articolo 10 – La Giunta: composizione e funzionamento
- Articolo 11 – Il Presidente
- Articolo 12 – Il Vice Presidente
- Articolo 13 – Decadenza, dimissioni e revoca del Presidente e della Giunta
- Articolo 14 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell’Unione
- Articolo 15 – Divieto di incarichi e consulenze
- Articolo 16 – Permessi
- Articolo 17 – Regolamenti
- Articolo 18 – Controllo sugli atti dell’Unione
- Articolo 19 – Il Segretario
- Articolo 20 – Commissariamento degli organi di un Comune aderente

### **Titolo III – Istituti di partecipazione**

- Articolo 21 – Principi
- Articolo 22 – Forme di consultazione
- Articolo 23 – Referendum consultivo

### **Titolo IV – Uffici e personale**

- Articolo 24 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Articolo 25 – Personale
- Articolo 26 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

### **Titolo V – Ordinamento finanziario**

- Articolo 27 – Ordinamento
- Articolo 28 – Risorse finanziarie
- Articolo 29 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l’Unione
- Articolo 30 – Programmazione di bilancio
- Articolo 31 – Rendiconto
- Articolo 32 – Controllo interno
- Articolo 33 – Organo di revisione economico-finanziaria
- Articolo 34 – Controllo di gestione e valutazione della performance
- Articolo 35 - Tesoreria

Articolo 36 – Economato

**Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 37 – Norma transitoria in fase costitutiva

Articolo 38 – Norme generali di rinvio

## **Titolo I – Elementi costitutivi**

### **Articolo 1 – Principi fondamentali**

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Lodigiana Grifone tra i Comuni di Casaleto Lodigiano e Caselle Lurani (Provincia di Lodi), per brevità di seguito definita "*Unione*", costituita ai sensi dell'articolo 32 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 18 della Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 s.m.i.
2. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai consigli comunali dei Comuni costituenti, con le maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.
3. Le proposte di modifica sono attribuite disgiuntamente al Consiglio dell'Unione, alla Giunta dell'Unione ed a uno o più Consigli comunali dei Comuni partecipanti. La proposta va trasmessa a tutti i Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ed è approvata con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale. Il Consiglio dell'Unione prenderà atto delle intervenute modifiche nella prima seduta successiva all'esecutività delle stesse.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni di Casaleto Lodigiano e Caselle Lurani.
5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
6. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto e che trasferiscano le medesime funzioni ed i medesimi servizi già esercitati.
7. L'adesione deve essere in ogni caso deliberata dal comune richiedente e dal consiglio dell'Unione, entro il trenta giugno, e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
8. Le deliberazioni dovranno approvare la relativa integrazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto.
9. Le norme dello Statuto sono configurate in modo da potersi applicare all'Unione eventualmente estesa ad altri Comuni oltre a quelli che la costituiscono inizialmente.
10. L'adesione di altri Comuni è subordinata, in ogni caso, alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'Unione.
11. Nel caso di costituzione di un nuovo Comune per fusione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che interessi uno o più Comuni associati nell'Unione, il Comune di nuova istituzione subentra nella rappresentanza politica/amministrativa, negli organi dell'Unione, nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, che attengono al territorio e alle popolazioni dei Comuni originari.

### **Articolo 2 – Finalità e funzioni**

1. L'Unione, allo scopo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali dagli stessi conferiti.

2. In particolare, l'Unione – alle condizioni del presente Statuto e degli atti da questo richiamati – esercita in gestione associata, per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il conferimento all'Unione di funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 numero 267 e s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. L'atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali deve disciplinare i criteri, le modalità ed i tempi per rendere operativo il conferimento con riferimento ai seguenti aspetti:
  - a) il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
  - b) i beni immobili trasferiti o messi a disposizione da ciascun Comune;
  - c) i rapporti con terzi, siano essi privati o pubblici nei quali l'Unione subentra;
  - d) la disciplina transitoria per la conclusione dei procedimenti in corso alla data dell'attivazione;
4. Il conferimento di cui al precedente comma è deliberato dai Consigli comunali. Il Consiglio dell'Unione, a sua volta, adotta un provvedimento di recepimento. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi con potestà di prelievo ed accertamento. Il procedimento del trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi e fissa il termini degli eventuali trasferimenti patrimoniali. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.
5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della Provincia o dagli enti di area vasta avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Provincia o gli enti di area vasta e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

### **Articolo 3 – Sede e stemma dell'Unione**

1. L'Unione ha sede legale nel Comune di Casaletto Lodigiano, presso il palazzo municipale. Con propria deliberazione presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Consiglio può disporre lo spostamento della sede all'interno del territorio dei Comuni aderenti.
2. Presso la sede dell'Unione è istituito l'ufficio del Presidente e, di norma, si svolgono le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi collegiali in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. L'Unione, con deliberazione del Consiglio, può dotarsi di un proprio stemma distintivo. La riproduzione e l'uso dello stemma e dei segni distintivi dell'Unione sono consentiti previa autorizzazione della Giunta.

#### **Articolo 4 – Durata e scioglimento dell'Unione**

1. La durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni, è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie.
3. Solo in presenza della volontà espressa da almeno la metà del numero dei Comuni aderenti lo scioglimento diviene operativo. In caso diverso la posizione dei Comuni che non intendono proseguire nell'Unione diventa quella del recesso unilaterale normato al successivo articolo 5.
4. Lo scioglimento deve essere in ogni caso deliberato entro il trenta giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. Il Consiglio dell'Unione, preso atto dello scioglimento della stessa, con medesima deliberazione:
  - a) disciplinerà le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - b) stabilirà la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali;
  - c) il trasferimento del personale dipendente dall'Unione ai comuni secondo le modalità indicate al successivo articolo 25, commi 4 e 6;
  - c) provvederà a nominare, con deliberazione consigliare presa a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il nominativo del commissario liquidatore.
6. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti l'atto di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare l'atto citato, trasmettendolo al consiglio per gli eventuali adempimenti di competenza.
7. In caso di scioglimento, le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Lodi.

#### **Articolo 5 – Recesso**

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, secondo le procedure richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi dieci anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il trenta giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Il recesso, di cui all'articolo 18, comma 4, della Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 e s.m.i., esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso.
3. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari al 100% (cento per cento) dell'importo complessivo dei contributi statali e regionali annui, risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
4. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione; a tal fine:
  - gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi;
  - il comune recedente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito incluso l'avanzo di amministrazione.

5. In caso di recesso, parte del personale dipendente in capo all'Unione transita nella struttura burocratico – amministrativa del Comune recedente secondo le modalità indicate al successivo articolo 25, comma 5.

## **Titolo II – Ordinamento Strutturale**

### **Articolo 6 – Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione:
  - a. il Consiglio;
  - b. la Giunta;
  - c. il Presidente.
2. Il Presidente, i membri della Giunta, i membri del Consiglio ed i componenti di commissioni eventualmente costituite esercitano gratuitamente le loro funzioni: agli stessi non spettano indennità, gettoni di presenza e rimborso spese.

### **Articolo 7 – Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione e la predisposizione della relativa documentazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, salvo la presenza di altro sostituto per legge, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 8 – Il Consiglio**

1. Il Consiglio è espressione dei Consigli comunali dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio è composto da un numero di membri pari a 1 ogni 600 abitanti, arrotondato per difetto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti di cui 1 (uno) in rappresentanza della o delle minoranze consiliari, e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
3. L'elezione dei membri del Consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale; in tutti gli altri casi entro 30 giorni dalla cessazione della carica di consigliere comunale o di consigliere dell'unione.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del sindaco più giovane di età .
5. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
6. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati; qualora si proceda ad elezioni amministrative in più della metà dei Comuni partecipanti, il Consiglio viene rinnovato nella sua interezza.
7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della vacanza.

### **Articolo 9 – Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio, nel rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti tra l'Unione ed i Comuni associati che regolano il conferimento delle funzioni e dei servizi comunali all'Unione, è competente per l'adozione degli atti di seguito elencati e di quelli che la Legge attribuisce, tempo per tempo, alle competenze dei consiglio comunali:
  - a. l'elezione del Presidente
  - c. la modifica dello Statuto dell'Unione con le modalità previste dalla legge;
  - d. i regolamenti;
  - e. gli statuti delle aziende speciali e delle istituzioni;
  - f. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - g. le convenzioni con la Provincia, con Comuni e gli enti di Area Vasta, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
  - h. la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
  - i. l'istituzione, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, di tariffe per la fruizione dei servizi;
  - j. la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - k. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l. la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere all'Unione;
  - m. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
  - n. gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;



- o. l'approvazione e la modifica dello stemma dell'Unione.
2. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni associati può sottoporre al Consiglio gli schemi di deliberazione da adottare.
3. Il Consiglio dell'Unione disciplina la propria attività con apposito regolamento.

### **Articolo 10 – La Giunta: composizione e funzionamento**

1. La giunta è composta dal Presidente dell'Unione che la presiede, e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzione di Vice Presidente, pari a quattro nominati con decreto del Presidente, su designazione del Sindaco di ciascun comune, scelti tra i componenti delle giunte comunali, nel rispetto del peso percentuale dei propri rappresentanti in consiglio.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.
3. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
6. Le sedute sono valide se, compreso il Presidente, sono presenti almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

### **Articolo 11 – Il Presidente**

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Il Presidente dura in carica fino al suo mandato elettivo a decorrere dalla data di elezione.
3. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti. In particolare dirige e coordina l'attività politica e amministrativa dell'Unione nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
4. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione.
5. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
6. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
8. Il Presidente, con proprio decreto, può delegare gli Assessori per la trattazione di determinate materie;
9. Il Presidente, con proprio decreto, può attribuire ad Assessori e membri del Consiglio l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Unione.

10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Il conferimento delle deleghe agli Assessori e degli incarichi ai membri del Consiglio, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato nel sito web istituzionale dell'ente.
12. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede con decreto alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni.
13. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consiglieri comunali prevista dall'articolo 22 comma 5 del presente Statuto.

### **Articolo 12 – Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra gli assessori. Egli esercita tutte le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

### **Articolo 13 – Decadenza, dimissioni e revoca del Presidente e della Giunta**

1. Qualora il Presidente, cessi o decada dalla carica di Sindaco del proprio comune, viene sostituito dall'Assessore dell'Unione più anziano di età.
2. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente.
3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati, che si esprimono per appello nominale.
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri assegnati del Consiglio, senza computare fra questi il Presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente.
5. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.
6. Il Presidente può disporre la revoca della nomina di un assessore e la relativa sostituzione senza che ciò comporti la decadenza dell'intera Giunta.
7. La Giunta dell'Unione viene rinnovata ogni qualvolta si proceda al completo rinnovo del Consiglio.

### **Articolo 14 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione**

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

### **Articolo 15 – Divieto di incarichi e consulenze**

1. Al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

### **Articolo 16 – Permessi**

1. Per quanto attiene i permessi spettanti al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

### **Articolo 17 – Regolamenti**

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, approvati, a maggioranza semplice, dal Consiglio.
2. Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dalle leggi e quelli necessari per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività di deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai solo fini conoscitivi, nel sito web istituzionale dell'Unione per quindici giorni.

### **Articolo 18 – Controllo sugli atti dell'Unione**

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni.

### **Articolo 19 – Il Segretario**

1. Il Presidente nomina Segretario dell'Unione uno fra i Segretari comunali in servizio presso i Comuni aderenti.
2. Il Segretario svolge compiti che spettano per legge ai segretari comunali e ogni altro compito che gli viene conferito dal Presidente dell'Unione ovvero derivante dai regolamenti dell'unione stessa.
3. L'incarico di Segretario è svolto gratuitamente senza alcuna possibilità di erogazione di ulteriori indennità, emolumenti o rimborsi rispetto all'incarico di Segretario comunale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
5. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito nell'ordine:

- dal segretario di un altro dei comuni aderenti, individuato nel medesimo decreto di nomina del Segretario titolare, previa intesa con il Sindaco del Comune dal quale dipende funzionalmente;
- del un dirigente o da un funzionario titolare di posizione organizzativa, scelto dal Presidente dell'Unione, che assume le funzione di Vicesegretario e che cumula tale funzione con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

### **Articolo 20 – Commissariamento degli organi di un Comune aderente**

1. In caso di commissariamento degli organi di un Comune aderente, i membri del Consiglio e della Giunta dell'Unione in rappresentanza dell'Ente commissariato decadono dalla carica dell'Unione a decorrere dalla data del decreto di commissariamento dell'Ente medesimo.
2. Il Commissario assume, in seno al Consiglio dell'Unione, la completa rappresentanza politico – amministrativa dell'Ente commissariato: è membro del Consiglio e gli sono assegnati un numero di voti pari al numero dei voti consiliari attribuiti al Comune commissariato al momento del commissariamento.
3. Il Commissario assume, in seno alla Giunta dell'Unione, la completa rappresentanza politico – amministrativa dell'Ente commissariato: qualora sia rivestita dal Sindaco e/o dagli Assessori del Comune commissariato la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Assessore dell'Unione, il Commissario ricopre anche tali cariche, deleghe e funzioni.

## **Titolo III – Istituti di partecipazione**

### **Articolo 21 –Principi**

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine:
  - rende effettivo il diritto alla partecipazione ed all'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente nei modi e nei tempi stabiliti da apposito regolamento;
  - fornisce la più ampia informazione sulla propria attività attraverso il proprio sito istituzionale;
  - promuove, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
  - promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

- favorisce la partecipazione attiva dei cittadini e delle forme associative in cui questa si svolge. A tal fine, il Consiglio dell'Unione può istituire e regolamentare il funzionamento di consulte su singole materie, aperte alla partecipazione di associazioni e singoli cittadini, definendo con il medesimo regolamento, le modalità di individuazione dei partecipanti alle stesse, le materie rientranti nelle relative competenze e le modalità di funzionamento e di coinvolgimento nell'azione politico – amministrativa dell'Unione.

### **Articolo 22 – Forme di consultazione**

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte ed essere sentiti su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
4. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
5. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Presidente può convocare l'Assemblea dei Consiglieri comunali, alla quale sono invitati tutti i Consiglieri comunali dei Comuni aderenti. Per ogni seduta dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale firmato dal Presidente.

### **Articolo 23 – Referendum consultivo**

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio nel rispetto delle linee guida stabilite nel presente articolo.
2. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene al bilancio, alle finanze, al personale dell'Unione e alle modifiche da apportare al presente Statuto.
3. L'indizione del referendum può essere richiesta:
  - a. dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti;

b. dai consigli comunali di almeno metà Comuni aderenti, che devono esprimersi mediante deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti;

c. dal quindici per cento del corpo elettorale amministrativo dell'Unione, con rappresentanza di almeno il cinque per cento del corpo elettorale amministrativo di ogni singolo Comune aderente, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme, autenticate a norma di legge, delle promotrici e dei promotori.

Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere il testo del quesito da sottoporre a referendum.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati in merito all'ammissibilità richiesta di indizione del referendum. In caso di ammissibilità, il medesimo atto dovrà deliberare l'indizione del referendum nelle modalità e nei tempi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
5. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50%+ 1 degli aventi diritto al voto amministrativo dell'Unione.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera eventualmente i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

## **Titolo IV – Uffici e personale**

### **Articolo 24 – Organizzazione degli uffici e del personale**

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi, nel rispetto dei vincoli di legge in materia di spesa di personale e delle proprie capacità di bilancio:
  - la dotazione organica del personale;
  - l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - l'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a criteri di autonomia operativa, flessibilità, funzionalità, economicità di gestione.
  - per una moderna e funzionale organizzazione, l'Unione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecnologie per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

- il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
- l'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

### **Articolo 25 – Personale**

1. L'Unione, previa definizione della dotazione organica, si avvale, in ordine:
  - del personale trasferito dai comuni all'Unione in sede di conferimento delle funzioni e dei servizi;
  - del personale distaccato in misura totale o parziale , dai comuni aderenti;
  - di personale proprio
2. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali conferiti all'Unione comporta l'unificazione, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni, delle strutture burocratico – amministrative.
3. L'Unione si dota del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio finalizzato alla sua riassegnazione, parziale o totale, ai Comuni associati nei casi previsti ai successivi commi 4 e 5.  
In seguito alla sua approvazione, in fase di stesura del bilancio di previsione e/o contestualmente alle procedure di assunzione, trasferimento o cessazione del rapporto di lavoro, l'Unione procede all'aggiornamento e/o alla modifica del Piano di cui al presente comma.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione non conseguente alla fusione di tutti i Comuni associati, la totalità del personale dipendente dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni associati secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3.
5. Nel caso di recesso unilaterale da parte di un Comune associato, parte del personale dipendente nell'Unione transita nei ruoli organici del Comune recedente secondo le previsioni del Piano di attribuzione ai Comuni associati del personale dipendente proprio di cui al precedente comma 3.
6. Qualora si addivenga alla costituzione di un nuovo Comune per fusione di tutti i Comuni associati, il personale dei singoli Comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo Comune risultante dalla fusione stessa.
7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

## **Articolo 26 – Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Al personale dell'Unione si applica il contratto e la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente eletti in merito agli atti ed ai provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

## **Titolo V – Ordinamento finanziario**

### **Articolo 27 – Ordinamento**

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tariffe e contributi in relazione alle funzioni ed ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dall'art. 18, comma 14 della Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 e s.m.i.

### **Articolo 28 – Risorse finanziarie**

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
  - a. trasferimenti operati dai Comuni componenti;
  - b. contributi erogati dallo Stato;
  - c. contributi erogati dalla Regione;
  - d. contributi erogati dalla Provincia o dagli enti di area vasta;
  - e. diritti, tariffe e contributi per servizi gestiti direttamente dall'Unione;
  - f. introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati per i quali la legge attribuisce la relativa potestà (soggettività attiva);
  - g. risorse per investimenti;
  - h. altre entrate;
  - i. contributi erogati dall'Unione Europea ed altri enti o organismi.

### **Articolo 29 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. Nei limiti dei conferimenti di funzioni e di servizi da parte dei Comuni, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati;



2. Le spese annuali di gestione dell'Unione, non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio stabilito negli atti di conferimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni componenti.
3. Al fine di garantire la corretta gestione del servizio affidato e la copertura finanziaria dello stesso, l'Unione predispone, prima dell'approvazione dei bilanci e comunque entro il termine assegnato ai Comuni per deliberare le tasse tariffe e contributi valevoli per l'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce, il piano finanziario relativo a ciascun servizio, con la indicazione dei costi e delle risorse occorrenti, con la proposta di adeguamento tariffario, valevole per tutti i Comuni, idoneo ad assicurare la copertura prescritta. I Comuni deliberano in conformità della documentata proposta dell'Unione

### **Articoli 30 – Programmazione di bilancio**

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, gli atti di programmazione previsti dal D.lgs 118/2011 cos'ì come descritti al punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011.
2. L'Unione curerà di adottare gli atti di programmazione di cui al precedente comma, in tempo utile affinché i singoli comuni possano approvare i medesimi documenti nei termini di legge.

### **Articolo 31 – Rendiconto**

1. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.

### **Articolo 32 – Controllo interno**

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto al Responsabile del Servizio competente il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e al Responsabile del Servizio finanziario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il tutto come previsto dall'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dal Regolamento sui controlli interni.
3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario; in mancanza di detta

attestazione, l'atto è nullo di diritto, come previsto dall'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

### **Articolo 33 – Organo di revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio – in relazione alla dimensione demografica dell'Unione, in rapporto alle funzioni comunali fondamentali gestite in forma associata e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 234, commi 3 e 3bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dall'articolo 1, comma 110, lettera c) della Legge 07.04.2014 n. 56 – affida la revisione economico-finanziaria dell'Unione ad un revisore unico o ad un collegio di revisori individuato secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia per le Unioni di Comuni e per i Comuni.
2. L'organo di revisione contabile deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 2399, comma 1, del Codice Civile, dell'articolo 236 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e, in generale, dalla normativa vigente.
3. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Il revisore dura in carica tre anni, non può essere revocato se non per inadempimento dei doveri connessi alla carica e può essere riconfermato.  
Può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorquando ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.
5. Le funzioni del revisore sono quelle disciplinate dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'Unione; in particolare il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.
6. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficacia ed economicità della gestione.
7. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
8. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella del Consiglio.
9. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

10. Il Consiglio, contestualmente alla nomina, fissa il compenso spettante al revisore, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

### **Articolo 34 – Controllo di gestione e valutazione della performance**

1. L'Unione applica il controllo di gestione, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e dal regolamento di contabilità.
2. A tal fine l'Unione utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico della gestione e di principali processi di erogazione dei servizi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici, della programmazione e della gestione.
3. Con specifiche disposizioni regolamentari sono stabiliti i metodi, gli indicatori e i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità della performance, rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

### **Articolo 35 – Tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente verrà disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'Unione ed è affidabile ad uno dei soggetti indicati dalla normativa vigente.
2. I rapporti dell'Unione con la Tesoreria sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.
3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 36 – Economato**

1. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'articolo 153, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

## **Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 37 – Norma transitoria in fase costitutiva**

1. Nella fase costituiva iniziale, valgono le seguenti norme transitorie:
  - a. **Personale.**  
Fino all'approvazione della dotazione organica definitiva, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni proprie dell'Unione, si ricorre alla stipula di apposita convenzione, con uno o più Comuni aderenti, a norma dell'articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.

267 e s.m.i., ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni o altre forme di collaborazione sussistendone gli estremi di legge.

**b. Presidente.**

Fino alla elezione del primo Presidente secondo le modalità previste al precedente articolo 18, la funzione del Presidente dell'Unione è svolta dal Sindaco del Comune di Caselle Lurani.

**c. Segretario**

Fino alla nomina del segretario dell'Unione, secondo le modalità previste al precedente articolo 19, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune di Casaletto Lodigiano.

**d. Tesoreria.**

La Giunta propone al Consiglio, che delibera, un affidamento temporaneo ad un istituto bancario avente i requisiti che la legge prevede per la partecipazione alla gara di appalto che l'Unione dovrà indire ai sensi di legge entro tre mesi dalla costituzione.

Tale Istituto bancario svolgerà il servizio di tesoreria fino all'espletamento della gara stessa.

### **Articolo 38– Norme generali di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi stabiliti nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nella Legge 07.04.2014 n. 56 e s.m.i. e nella Legge Regionale 27.06.2008 n. 19 e s.m.i., fatta salva la normativa regolamentare vigente che, in caso di contraddizione, soccombe alle norme statutarie e della legislazione ordinaria in materia.